

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA "COMPLESSO SAN GIOVANNI ADDOLORATA" E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL COORDINATORE SCIENTIFICO PER IL PROSEGUO DEL PROGETTO PNRR-MCTN1-2023-12377359 – "MATCHING PRIMARY TUMOR AND BLOOD GENE EXPRESSION ANALYSIS OF HPV – NEGATIVE SQUAMOUS HEAD AND NECK CANCERS (BIOMATCH – HEAD AND NECK)" E PROGETTO LEGGE RAS 21 DICEMBRE 2022 "PRECISION PROOF OF REMOTE MANAGEMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY AIRWAY DISEASE FOR PATIENT EMPOWERMENT".

L'Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata", di seguito per brevità denominata **AOSGA**, con sede legale in Roma, Via dell'Amba Aradam n. 9 - 00184, C.F. e P. IVA n. 047335061006, in persona del Direttore Amministrativo, Dott. Emidio Di Virgilio, nominato con Deliberazione n. 499/CS del 7 maggio 2024 ed autorizzato alla stipulazione del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazioni n. 113/DG del 20 febbraio 2025 e n. 179/DG del 20 marzo 2025, domiciliato per la carica presso la sede legale;

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata anche "**AOUSS**", C.F. e P.I. 02268260904, con sede legale in Viale San Pietro, 10 – 07100 Sassari, PEC: protocollo@pec.aou.ss.it, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, il Direttore Generale Dott. Serafinangelo Ponti, domiciliato per la carica presso la suddetta sede.

Premesse

- **considerato** che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti", prevede che le Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- **visto** che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari, in qualità di sperimentatore principale dello studio osservazionale "Analisi di corrispondenza del tumore primario e dell'espressione genica del sangue di tumori squamosi della testa e del collo HPV-negativi (BIOMATCH – Head and Neck)" e Capofila dei partecipanti al Progetto Precision, aveva individuato quale Referente Scientifico il Prof. [Nome Cognome], Direttore della S.C. Clinica Otorinolaringoiatrica dell'AOUSS;

- **preso atto** che il Prof. Francesco Bussu, a far data dal 1° febbraio 2026, ha assunto l'incarico di Direttore di Struttura Complessa presso l'AOSGA;
- **rilevato** che, nell'ottica della collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni e al fine di poter svolgere e concludere in continuità con la medesima direzione scientifica lo studio osservazionale sopra citato e il progetto Legge RAS 21 dicembre 2022 "Precision proof of remote management of chronic inflammatory airway disease for patient empowerment", l'AOUSS, con nota prot. n. 13205 del 8 aprile 2026, ha chiesto di poter continuare ad avvalersi della professionalità del suddetto Professore in qualità di Responsabile Scientifico, ruolo già ricoperto all'interno dei suddetti progetti, al fine di non pregiudicare il buon esito delle attività di ricerca e i relativi finanziamenti;
- **che** l'AOUSS con nota prot. n. 0006260 dell'8 aprile 2026, acquisita al protocollo aziendale AOSGA con nota n. 13205, ha chiesto di potersi avvalere del Prof. Francesco Bussu, quale coordinatore scientifico dei progetti sopra indicati, fino alla conclusione dei medesimi prevista per il febbraio 2027;
- **che** il Prof. Francesco Bussu ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
- **che** l'AOSGA ha accolto la richiesta con nota prot. n. 14551 del 17 aprile 2026, l'AOSGA ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la suddetta richiesta.;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

Al fine di dare continuità ai progetti citati in premessa, l'AOUSS intende avvalersi delle competenze e conoscenze del Prof. Francesco Bussu in qualità di coordinatore dei progetti medesimi.

Art. 3 Modalità dello svolgimento del servizio

Le attività oggetto del presente accordo saranno rese gratuitamente e saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio del professionista e compatibilmente con le attività istituzionali dell'AOSGA.

Il Professionista incaricato svolgerà tale attività nel rispetto della normativa vigente. In caso di insorgenza di esigenze aziendali non programmabili, le necessità dell'AOSGA saranno prevalenti, anche se ostative, all'esecuzione dell'attività di cui al presente accordo.

L'AOUSS comunicherà mensilmente all'AOSGA un report indicante le giornate e gli orari del mese di riferimento in cui sono state espletate le attività.

Art. 4 Responsabile dell'esatta esecuzione dell'Accordo

Per il corretto svolgimento e la corretta esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, le Parti individuano i seguenti Responsabili:

1. Per l'AOSGA il Prof. Francesco Bussu;
2. Per l'AOUSS il Dott. Davide Rizzo;

Art. 5 Oneri

Il presente Accordo non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 6 Codice etico

L'AOUSS dichiara di conoscere e accettare il Codice Etico e il Codice di Comportamento adottati dall'AOSGA (consultabili sul sito istituzionale dell'Azienda) e si impegna a rispettarne le disposizioni. In caso di violazione, l'AOSGA avrà facoltà di risolvere la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Simmetricamente, l'AOSGA dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Codice Etico adottato dall'AOUSS e si impegna al rispetto delle relative disposizioni. In caso di violazione, l'AOUSS avrà facoltà di risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7 Assicurazione

L'AOUSS, con riferimento alle attività svolte per i progetti riportati in premessa, solleva l'AOSGA da ogni responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle suddette attività di ricerca.

Art. 8 Trattamento dei dati

Le Parti, in riferimento all'oggetto ed all'esecuzione della presente convenzione, sono tenute al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità, anche solo "GDPR") e del D. Lgs. N. 196/2003 (di seguito, per brevità anche "Codice Privacy"), come novellato dal D. Lgs 101/2018.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della

presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo convenzionale in parola, ossia assicurare in favore dell'AOUSS l'attività professionale di supporto in materia in oggetto al presente Accordo e ulteriori attività attinenti.

Le Parti si impegnano, in particolare, ciascuna per i profili di competenza ed attività, a trattare i dati personali di quanti saranno, a qualsiasi titolo, coinvolti, assolvendo agli obblighi di cui al GDPR con ogni conseguente responsabilità in caso di violazione delle disposizioni della citata normativa.

Nello specifico, il trattamento dei dati avverrà legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, e comunque secondo i principi dettati dall'art. 5 GDPR.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'art. 32 GDPR, ai trattamenti svolti in ragione della presente convenzione. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente protocollo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione e alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate. Le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Le Parti si danno atto della circostanza per cui, in relazione alle specifiche attività oggetto dell'Accordo, le stesse sono da qualificarsi quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali che ne conseguirà.

Con particolare riguardo ai profili di competenze dell'AOUSS, quale Titolare del trattamento, si impegna:

- ad assolvere agli obblighi di somministrazione dell'informativa nei confronti del dipendente assegnato (Prof. Francesco Bussu) per l'esecuzione dell'Accordo, di cui tratterà i dati;
- a nominare il dipendente dell'AOSGA, che opererà per le attività oggetto dell'Accordo sotto la diretta autorità dell'AOUSS, autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Art. 9 Riservatezza e proprietà della documentazione

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.
2. In caso di violazione di tale obbligo l'AOUSS, fatta salva ogni e qualsiasi azione legale a qualunque titolo esperibile, si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione senza necessità di preavviso.
3. Anche il materiale originario o predisposto ai fini del presente Accordo è oggetto di tale obbligo, mentre sono esclusi i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Anche in caso di cessazione dell'Accordo gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati.

Art. 10 Aspetti fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo che verrà assolta virtualmente a carico dell'AOU di Sassari.

Art. 11 Durata

La convenzione avrà inizio a far data dal 8 Aprile 2026 fino alla scadenza dei progetti prevista entro il 28 febbraio 2027. In ogni evenienza, l'AOUSS potrà richiedere per iscritto un rinnovo sulla base di documentate esigenze per la conclusione dei progetti nel caso la conclusione prevista dovesse essere prorogata.

Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante PEC o Raccomandata A/R.

Art. 12 Foro competente

Per tutto quanto non contemplato nel presente atti si rimanda alle disposizioni del vigente CCNL nonché più in generale alle leggi vigenti in materia.

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla materia trattata nel presente accordo, salva diversa individuazione del Giudice, è competente il Foro di Roma.

Art. 13 Clausola finale

1. Qualunque modifica al presente atto dovrà essere redatta in forma scritta a pena di nullità.
2. L'eventuale invalidità di una clausola non inficia l'intero accordo.
3. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 e dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 (CAD).

Letto e approvato

Per l'Azienda Ospedaliera
"Complesso San Giovanni - Addolorata"
Il Direttore Amministrativo
Dott. Emidio Di Virgilio

Per l'Azienda Ospedaliero
Universitaria Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Serafinangelo Ponti